

tari, saranno indennizzati per l'alloggio dei sotto-Uffiziali, e soldati, e dei cavalli dei reggimenti, ed equipaggi nel modo seguente.

325. Per tutti i sotto-Uffiziali, cioè Ajutante, maestro di musica, tamburro, e trombetta maggiore, Sergente maggiore, Maresciallo d'alloggio in capo, condottieri, e principali impiegati degli equipaggi, e qualunque altro individuo militare, che deve dormire solo, tre soldi di Francia per notte, e per uomo.

326. Per gli altri sotto-Uffiziali, soldati, ed impiegati alloggiati come soldati, un soldo, e mezzo per notte, e per uomo.

Per alloggio dei cavalli dei reggimenti, e degli equipaggi, un soldo per notte, e per cavallo.

327. Quando l'abitante somministra negli stabilimenti militari solo i letti, e gli altri utensili, avrà l'indennizzazione di due soldi per notte, e per ciascun letto. All'opposto se somministrerà il solo locale, e non le forniture, e gli utensili, avrà l'indennizzazione di un soldo per letto.

328. Rapporto all'uso de' magazzini per i casi sovraindicati, l'Amministrazione municipale regolerà l'affitto in ragione del tempo dell'occupazione.

329. Le indennizzazioni determinate dall'articolo precedente saranno pagate agli abitanti pel mezzo delle Amministrazioni municipali.